



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Valido per le Tessere ACI Azienda **MODULO VL plus**

INDICE

ART. 1 – REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE	pag. 1
ART. 2 – SOCCORSO STRADALE - REGOLE GENERALI	pag. 2
ART. 3 – SOCCORSO STRADALE E TRAINO	pag. 3
ART. 3.1 – Soccorso stradale e traino In Italia	pag. 3
ART. 3.2 – Soccorso stradale e traino all'estero	pag. 4
ART. 4 – ASSISTENZA TECNICA	pag. 5
ART. 4.1 – Regole generali	pag. 5
ART. 4.2 – Auto sostitutiva	pag. 6
ART. 4.3 – Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo	pag. 6
ART. 4.4 – Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato	pag. 7
ART. 4.5 – Sistemazione in albergo	pag. 8
ART. 4.6 – Servizio taxi	pag. 8
ART. 4.7 – Spedizione pezzi di ricambio all'estero	pag. 8
ART. 5 – TUTELA LEGALE	pag. 8
AVVERTENZE	pag. 9
INFORMATIVA ISVAP	pag. 10

ARTICOLO 1 > REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE

L'azienda diventa socia dell'Automobile Club (AC) territoriale, ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e alle condizioni del presente regolamento, presentando domanda di adesione all'AC o ai punti vendita ACI e versando l'importo stabilito per la quota sociale. L'azienda socia dell'Automobile Club, in quanto tale, è socia dell'ACI.

Attraverso l'associazione, l'azienda acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e, in tale ambito, esercita il diritto di voto. L'azienda ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero di moduli di servizi sottoscritti.

La presente formula associativa "ACI Azienda" può essere **intestata** esclusivamente a **persona giuridica**.

L'associazione "ACI Azienda" è **valida 365 giorni**, a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale e dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto:

- **in Italia** (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);
- **all'estero** in uno dei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria.

L'azienda è tenuta a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative ai dati dell'azienda e di individuazione del veicolo, che avranno effetto dal giorno successivo a quello di annotazione e faranno fede ai fini dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento per i quali tali dati sono essenziali.

Al momento dell'associazione, l'azienda fornisce **i propri dati (ragione sociale e sede, un referente, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica) e i dati relativi al veicolo** che intende associare (**targa, categoria e massa complessiva**). A tali dati si farà riferimento per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento. I dati forniti sono trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (si veda l'Informativa sul sito aci.it, sezione Club).

A seguito dell'associazione, l'azienda riceve un **documento (Modulo di richiesta tessera ACI) riportante tutti i dati aziendali forniti, il numero della tessera capofila con le date di decorrenza/scadenza, l'elenco dei moduli collegati e dei relativi veicoli coperti, con relativa decorrenza/scadenza**. Successivamente, entro 30 gg. dalla data di associazione, l'azienda riceverà - per ciascun modulo acquistato - un **supporto adesivo da parabrezza riportante il numero associativo del modulo, la data di scadenza e la codifica tecnica dello stesso e la targa del veicolo associato**.

In caso di furto, smarrimento, deterioramento del supporto adesivo da parabrezza, l'azienda potrà chiedere l'emissione di un **duplicato** tramite l'Automobile Club di appartenenza; le spese di duplicazione sono a carico dell'azienda.

All'atto dell'associazione con formula aziendale "VL plus", può essere indicato un veicolo (purché targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente) tra i seguenti:

- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- camper di massa complessiva fino a 3.500 kg;
- motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
- altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

Per **massa complessiva** si intende quella indicata nel libretto di circolazione del veicolo al voce "F.2".

Sono **esclusi**:

- i veicoli storici certificati dall'ASI, da registri italiani di marca (Fiat, Lancia, Alfa Romeo) o da altro registro storico
- le autovetture tipo "limousine"
- i veicoli appartenenti a società di "car sharing".

Le prestazioni di assistenza al veicolo targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente, vengono erogate nel caso si verifichino i seguenti eventi: guasto, incidente e furto.

In Italia, la prestazione di "Soccorso stradale" (art. 3.1) è erogata anche per ritrovamento a seguito di furto, danneggiamento a seguito di furto, tentato furto e atti vandalici.

Per guasto si intende: qualsiasi guasto improvviso e imprevisto del veicolo, incluso l'incendio non doloso, - che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale (incluso l'incendio) legato alla circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada) - che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per atto vandalico si intende: qualsiasi atto esterno compiuto da ignoti sul veicolo che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso e che avvenga su strada o presso la sede dell'Azienda associata o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con l'esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per **evento** si intende l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

Per maggiori dettagli, si vedano le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità delle associazioni, saranno comunicate online tramite il sito aci.it e avranno effetto immediato dei confronti di tutte le aziende associate.

Ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI), **l'azienda associata è tenuta ad osservare i doveri sociali ed a utilizzare l'associazione "ACI Azienda" secondo le condizioni del presente regolamento**. L'utilizzo improprio dell'associazione può dar luogo alla **decadenza della qualità di socio** per radiazione.

ARTICOLO 2 > SOCCORSO STRADALE – REGOLE GENERALI



Automobile Club d'Italia

L'azienda associata può ottenere, in Italia e all'estero (paesi indicati nelle "Regole generali di associazione" art. 1), **le prestazioni di assistenza** descritte dall'art. 3.1 all'art. 4.7 per eventi occorsi **al veicolo associato e condotto da un conducente autorizzato dalla stessa**, in caso di guasto, incidente o furto.
In Italia, la prestazione di "Soccorso stradale" (art. 3.1) è erogata anche per ritrovamento a seguito di furto, danneggiamento a seguito di furto, tentato furto e atti vandalici.

Le prestazioni di assistenza sono erogate - 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno – dalla "Centrale Operativa" di "ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116" (di seguito per brevità definita Centrale Operativa) raggiungibile:

- in **Italia** tramite il **Numero Verde** dedicato per le aziende **800.000.116**;
- dall'**estero** tramite il **Numero +39.02.66.165.593** (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico dell'azienda associata).

In Francia e nel Principato di Monaco, per la sola viabilità autostradale, a causa della particolare organizzazione locale, la richiesta alla Centrale Operativa attiva una procedura specifica, che prevede il pagamento diretto del soccorso stradale da parte dell'azienda associata e il successivo rimborso da richiedere ad ACI Global S.p.A. – Ufficio Rimborsi, via Stanislao Cannizzaro 83/a - 00156 Roma.

Tutti gli interventi di assistenza devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa di "ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116".

Qualora l'intervento di primo soccorso o il recupero **non siano richiesti alla Centrale Operativa** per cause riconosciute di **forza maggiore** (chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da "ACI Soccorso Stradale 803.116" effettuata da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del conducente autorizzato o chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore) ACI - riservandosi di svolgere preliminarmente istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborsa all'azienda associata il costo della prestazione di primo soccorso alle tariffe previste dai listini ACI. Il rimborso può essere chiesto all'Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale.

Qualora, in seguito alla richiesta di soccorso, la Centrale Operativa non riuscisse per motivi tecnici a comunicare verbalmente con l'azienda associata e/o il conducente autorizzato, i successivi contatti potranno avvenire anche tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare fornito dall'azienda associata e/o dal conducente autorizzato al momento della prima richiesta alla Centrale. La richiesta di soccorso può essere inoltrata anche tramite l'APP ACI Space che consente la localizzazione del dispositivo chiamante.

Nel caso in cui la richiesta di intervento sia effettuata per sequestro o fermo amministrativo, l'azienda associata non può ottenere, in forma gratuita o alle tariffe scontate previste per i soci ACI, le prestazioni di assistenza al veicolo previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 3 > SOCCORSO STRADALE E TRAINO

ARTICOLO 3.1 > Soccorso stradale e traino in Italia

Il servizio è fornito tramite le strutture operative di ACI Global, ovvero la Centrale Operativa di "ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116" e la rete delle officine convenzionate "ACI Soccorso Stradale 803.116", di seguito per brevità definite "officine convenzionate ACI".

Nel corso dell'anno associativo, al veicolo associato sono garantiti (qualora siano possibili e consentiti dalla legge) **l'intervento di soccorso stradale e l'eventuale recupero** per un numero massimo di **due volte**.

L'azienda associata che, nel corso dell'anno associativo, abbia **esaurito le prestazioni di soccorso gratuite**, potrà richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi usufruendo di tariffe scontate.

Le tariffe applicate (soccorso, prosecuzione traino, recupero con mezzi speciali, sosta), sono consultabili sul sito aci.it.

PER INTERVENTO DI SOCCORSO SI INTENDE:

1. **l'assistenza al veicolo sul luogo di fermo** effettuata dall'operatore intervenuto anche tramite auto attrezzata a officina mobile, con l'obiettivo di eseguire - ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio - la riparazione sul posto e consentire il proseguimento del viaggio. Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) è a carico dell'azienda associata, mentre le spese di mano d'opera sono a carico di ACI;
2. **il traino del veicolo:**
 - in autostrada**, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o per una percorrenza massima di 50 km a



Automobile Club d'Italia

- partire dalla prima uscita autostradale; in tale secondo caso può essere necessario l'intervento di un altro mezzo di soccorso all'uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.
- **in viabilità ordinaria**, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o presso altro luogo scelto dall'azienda associata/conducente autorizzato entro una percorrenza massima di 50 km dal luogo di fermo.

PER RECUPERO SI INTENDE:

- l'operazione necessaria per riportare il veicolo sulla sede stradale nel senso di marcia e comunque in assetto di marcia.

Le eventuali spese per la valutazione del danno e la riparazione del veicolo sono a carico del socio.

Se la **riparazione** sul posto **non è effettuabile per impossibilità tecnica e/o l'azienda/conducente autorizzato rifiuti il traino** proposto dall'officina convenzionata ACI intervenuta senza giustificato motivo, la prestazione di soccorso si intende comunque erogata.

Qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente sia **il veicolo trainante e l'eventuale rimorchio** (ad esclusione del carrello - appendice), l'azienda associata può usufruire del soccorso gratuito per entrambi i veicoli **se dispone delle prestazioni previste**; in caso contrario, sul soccorso eccedente verranno applicate le tariffe scontate riservate ai soci (disponibili sul sito www.aci.it).

Se l'officina convenzionata ACI intervenuta **non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione prescelta dall'azienda associata o dal conducente autorizzato**, ovvero nei casi di soccorso effettuato tra le ore 18 e le 6 del mattino nei giorni feriali e a qualsiasi orario nei giorni festivi, questi ha diritto alla **gratuità della sosta** del veicolo **presso l'officina medesima** e al **successivo trasporto** dello stesso presso la destinazione già indicata, entro i limiti chilometrici previsti (Punto 2 – Traino del veicolo), calcolati dalla sede dell'officina.

TRAINO OBBLIGATO. Se l'azienda associata o il conducente autorizzato, al momento della richiesta di soccorso, non siano in grado di comunicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo o se l'officina di destinazione richiesta sia temporaneamente chiusa e lo stesso venga trainato fino alla più vicina officina convenzionata ACI, il successivo trasporto richiesto dall'azienda o dal conducente autorizzato, presso la destinazione prescelta, è effettuato dalla sede dell'officina convenzionata ACI come prestazione di prosecuzione traino non contestuale al soccorso alle tariffe scontate vigenti, pubblicate sul sito www.aci.it, con l'eventuale integrazione della sosta.

PROSECUZIONE DEL TRAINO. Concordandone tempi e modalità con la Centrale Operativa, l'azienda associata può richiedere il traino anche **oltre il limite chilometrico dei 50 km**. In tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino può avvenire non contestualmente all'intervento di soccorso. Il costo del trasporto per i chilometri eccedenti la gratuità (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) è **a carico dell'azienda associata** alle tariffe ACI vigenti (scontate in viabilità ordinaria). Nei casi di soccorso effettuato tra le ore 18 e le 6 del mattino nei giorni feriali e a qualsiasi orario nei giorni festivi, l'azienda associata ha diritto alla successiva prosecuzione del traino verso la destinazione indicata, in forma gratuita, entro i limiti chilometrici previsti (Traino del veicolo), calcolati dalla sede dell'officina presso la quale il veicolo è stato ricoverato. Tale prestazione a titolo gratuito non è dovuta nei casi elencati al punto 'Traino obbligato'.

ESCLUSIONI

La presente prestazione è esclusa in caso di competizioni motoristiche, per sinistri occorsi nei tratti in cui le stesse non si svolgono su strade aperte al traffico ordinario. La prestazione può inoltre non essere fornita - per cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta - in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, inondazioni.

ARTICOLO 3.2 > Soccorso stradale e traino all'estero

Nel corso dell'anno associativo, al veicolo associato in viaggio all'estero (paesi indicati nelle "Regole generali di associazione" art. 1 del presente regolamento) sono garantiti (qualora siano possibili e consentiti dalla legge), in caso di guasto o incidente, **l'intervento di soccorso stradale e l'eventuale recupero** per un numero massimo di **tre volte**.

L'azienda associata che, nel corso dell'anno associativo, abbia **esaurito le prestazioni di soccorso gratuite**, potrà richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi alle tariffe ordinarie vigenti nel Paese in cui si verifica l'evento.

Il mezzo di soccorso dell'Automobile Club estero, richiesto dall'azienda associata o conducente autorizzato tramite la Centrale Operativa, potrà:

- **risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni; l'eventuale costo dei ricambi e dei materiali di consumo restano a carico dell'azienda** che pagherà direttamente al mezzo di soccorso intervenuto alle tariffe previste dalle normative locali;
- se necessario, **trasportare il veicolo** fino all'officina più vicina o presso altro luogo scelto dall'azienda associata o conducente autorizzato con **una percorrenza massima di km 50** dal luogo del fermo. Il costo dei chilometri eccedenti resta a carico dell'azienda associata alle tariffe previste dalle normative locali.



Automobile Club d'Italia

La prestazione include le operazioni necessarie a porre il veicolo in condizioni di essere trainato, compreso quanto eventualmente necessario per rimettere il mezzo in carreggiata stradale, comunque entro il massimale previsto, esclusa l'ipotesi in cui occorrono mezzi speciali.

Sono a carico dell'azienda associata (alle tariffe previste dalle normative locali) le spese relative all'eventuale recupero del veicolo con mezzi speciali.

ACI terrà a proprio carico il costo relativo all'intervento di soccorso entro i limiti sopra indicati, fino alla concorrenza massima di € 180,00 per evento.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 4 > ASSISTENZA TECNICA

ARTICOLO 4.1 > Regole generali

L'azienda associata può usufruire, in caso di guasto, incidente o furto del veicolo associato e condotto da un conducente autorizzato dalla stessa, in Italia e all'estero (paesi indicati nelle "Regole generali di associazione" art. 1 del presente regolamento), delle seguenti prestazioni:

- "Auto sostitutiva" (art. 4.2);
- "Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo"(art. 4.3);
- "Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato" (art. 4.4);
- "Sistemazione in albergo"(art. 4.5);
- "Servizio taxi"(art. 4.6);
- "Spedizione pezzi di ricambio all'estero"(art. 4.7).

Le suddette prestazioni sono ottenibili **due volte nel corso dell'anno associativo**, ad eccezione di "Auto sostitutiva" (art. 4.2).

Per ottenere le prestazioni sopra indicate, **l'evento deve verificarsi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione**, ad eccezione della prestazione "Auto sostitutiva" (art. 4.2) e connesso "Servizio taxi" (art. 4.6).

In caso di **incidente o guasto** del veicolo associato, l'erogazione di tali prestazioni ha luogo alle seguenti **condizioni**:

- richiesta di assistenza alla Centrale Operativa** (in Italia al **Numero Verde 800.000.116**, dall'estero al numero **+39.02.66.165.593**);
- a seguito di intervento di un mezzo di soccorso "ACI Soccorso Stradale 803.116", in Italia.** In casi eccezionali, la Centrale Operativa può autorizzare l'erogazione delle prestazioni di cui sopra in assenza dell'intervento del mezzo di soccorso;
- a seguito di intervento di un mezzo di soccorso dell'Automobile Club locale, all'estero;**
- richiesta** delle prestazioni effettuata **alla Centrale Operativa** al momento del ricovero del veicolo presso l'officina o successivamente **entro e non oltre 15 giorni**:
 - dalla data di intervento del mezzo di soccorso, in caso di incidente o guasto;
 - dalla data dell'evento, in caso di furto o di ritrovamento a seguito di furto;
- se gli interventi di riparazione al veicolo immobilizzato richiedano le seguenti ore di mano d'opera certificata** (secondo i "tempari" previsti dalle case costruttrici):
 - "Auto sostitutiva" (art. 4.2) e connesso "Servizio taxi" (art. 4.6): 6 ore;
 - "Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo" (art. 4.3): 6 ore;
- se il veicolo non risulti riparabile nell'ambito della giornata** in cui è accaduto l'evento, per le prestazioni "Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato" (art. 4.4), "Sistemazione in albergo" (art. 4.5) e connesso "Servizio taxi" (art. 4.6);
- nel caso in cui non sia possibile reperire i pezzi occorrenti per la riparazione nel luogo del fermo** del veicolo, per la prestazione "Spedizione pezzi di ricambio all'estero" (art. 4.7);
- saranno fornite nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

Per ottenere le prestazioni, **la certificazione dell'entità del danno subito dal veicolo immobilizzato deve essere effettuata dall'officina presso la quale lo stesso è ricoverato** (officina della casa costruttrice, officina convenzionata ACI o altra qualificata), sia in Italia che all'estero.

Per certificazione dell'entità del danno si intende l'ordine di lavoro/foglio di lavoro con indicazione delle ore di mano d'opera necessarie alla riparazione del veicolo comprensiva del dettaglio dei lavori da eseguire e/o, su espressa richiesta della Centrale, la fattura/ricevuta fiscale dell'avvenuta riparazione.

Se l'officina (della casa costruttrice, convenzionata ACI o altra qualificata) dove viene ricoverato il veicolo non è in grado di compilare il **l'ordine di lavoro/foglio di lavoro attestante le ore di manodopera** necessarie per la riparazione, (giorni



Automobile Club d'Italia

prefestivi, festivi o in orario notturno), l'azienda/conducente autorizzato deve contattare la Centrale Operativa per segnalare tempestivamente l'evento e le circostanze particolari, al fine di poter presentare successivamente richiesta di rimborso per i costi inerenti le "prestazioni tecniche" di cui si sia fatto carico e, qualora sussistano le condizioni, ricevere l'indennizzo previsto secondo i massimali del presente regolamento e alle tariffe da questo riconosciute.

In caso di **furto** del veicolo associato, l'erogazione delle prestazioni ha luogo alle seguenti **condizioni**:

- **richiesta di assistenza alla Centrale Operativa** da parte dell'azienda/conducente autorizzato;
- **presentazione/inoltro della denuncia resa agli Organi di Polizia** italiani o esteri.

In caso di **ritrovamento del veicolo dopo il furto**, l'azienda dovrà produrre una denuncia resa dagli Organi di Polizia italiani o esteri da cui risulti la data del furto del veicolo, quella del ritrovamento, la targa del veicolo e le generalità del proprietario.

Il rimborso delle prestazioni, autorizzate dalla Centrale Operativa deve essere richiesto inviando la documentazione in originale ad ACI Global S.p.A - Ufficio Rimborsi – Via Stanislao Cannizzaro 83/a – 00156 Roma.

Per maggiori dettagli su ciascuna prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 4.2 > Auto sostitutiva

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, l'azienda associata/conducente autorizzato, in Italia o all'estero, può **richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura adibita a noleggio ad uso privato, senza autista**, di cilindrata equivalente a quella del veicolo su cui si trovi a viaggiare, fino a massimo 1.400 c.c. (identificabile nei seguenti codici internazionali: EBMR, EDMR, ECMR) senza limitazioni di percorrenza chilometrica, non dotato di gancio di traino, **per il periodo corrispondente alla durata della riparazione e comunque fino ad un massimo di otto giorni**.

In caso di **furto** del veicolo indicato all'atto dell'associazione, l'azienda associata/conducente autorizzato può richiedere, in Italia o all'estero, un'auto sostitutiva **fino al ritrovamento del veicolo**, purché non circolante e comunque **fino ad un massimo di 44 giorni**.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, è necessario che l'azienda associata/conducente autorizzato **comunichi alla Centrale Operativa il nominativo di chi ritirerà l'autovettura sostitutiva** presso il centro di noleggio individuato. L'auto non potrà essere consegnata a nominativo diverso da quello comunicato.

La prestazione "Auto sostitutiva" può essere richiesta, nell'ambito di eventi diversi, **secondo le seguenti combinazioni alternative**:

- **4 volte** auto sostitutiva per 8 giorni;
- **3 volte** auto sostitutiva per 8 giorni + **1 volta** auto sostitutiva per 44 giorni;

In alternativa alla prestazione "Auto sostitutiva" per 8 giorni, l'azienda associata può scegliere, nel corso dell'anno associativo, la prestazione "Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo" (art. 7); in questo caso le combinazioni possibili sono:

3 volte auto sostitutiva per 8 giorni + **1 volta** rientro dell'auto o rimpatrio del veicolo;

2 volte auto sostitutiva per 8 giorni + **1 volta** auto sostitutiva per 44 giorni + **1 volta** rientro dell'auto o rimpatrio del veicolo.

La prestazione è prevista (per 8 giorni) anche nel caso in cui il veicolo debba essere avviato a demolizione, sia in Italia che all'estero.

In base alle condizioni contrattuali previste dal centro di noleggio, il conducente autorizzato può ottenere l'auto sostitutiva solo se abbia **21 anni di età compiuti e se sia in possesso di una carta di credito**.

La prestazione viene erogata un'unica volta per evento; nell'ambito dello stesso evento, l'azienda associata/conducente autorizzato può usufruire, oltre che della presente prestazione, del "Servizio taxi" (art. 4.6) e, in caso di orario di chiusura dei centri di noleggio, anche della "Sistemazione in albergo" (art. 4.5).

L'azienda associata/conducente autorizzato può usufruire anche della prestazione "Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo" (art. 4.3) qualora il veicolo oggetto di furto - ritrovato fuori dalla provincia dichiarata all'atto di associazione o all'estero - necessiti di oltre 6 ore di manodopera per la riparazione.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 4.3 > Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, l'azienda associata/conducente autorizzato può richiedere alla Centrale Operativa **il trasporto gratuito del veicolo**, non ancora riparato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, due volte nel



Automobile Club d'Italia

corso dell'anno associativo.

In Italia (Rientro dell'auto), il trasporto gratuito è garantito dal luogo dell'evento fino alla località dichiarata come sede sociale dell'azienda oppure fino ad altra località del territorio nazionale, purché il chilometraggio non risulti superiore a quello compreso fra il luogo dell'evento e quello dichiarato della sede sociale.

La prestazione non viene erogata qualora il veicolo debba essere avviato a **demolizione**. In questo caso, l'azienda associata/conducente autorizzato può usufruire del trasporto gratuito del veicolo **fino al più vicino centro autorizzato ad effettuare la demolizione**, i cui costi restano a carico dell'azienda. Se tuttavia, l'azienda non intende procedere con la demolizione del veicolo, può richiedere la prestazione alla Centrale Operativa e, a seguito di autorizzazione della stessa, presenterà tempestivamente copia della ricevuta/fattura comprovante l'avvenuta riparazione del veicolo in questione.

All'estero (Rimpatrio del veicolo), il trasporto gratuito è garantito dal luogo di fermo del veicolo fino alla località dichiarata come sede sociale dell'azienda in Italia. **Il costo del rimpatrio non può superare il valore commerciale del veicolo** dopo il guasto, l'incidente o il furto. Per valore commerciale del veicolo si intende quello indicato sulla rivista mensile tecnica "EUROTAX" al netto del costo della riparazione. Nel caso in cui il valore commerciale del veicolo non sia riportato su "EUROTAX", la prestazione non può essere erogata. Qualora non venga fornito il rimpatrio, ACI riconosce un indennizzo del relitto nella misura forfetaria di € 400,00 per evento. La fruizione di tale indennizzo è equiparata a tutti gli effetti all'erogazione della prestazione.

In Italia e all'estero, restano a carico dell'azienda i costi connessi alla procedura di demolizione.

La prestazione è ottenibile **due volte** nel corso dell'anno assicurativo, **in alternativa alla prestazione "Auto sostitutiva"** (art. 4.2) limitatamente alla formula **8 giorni**.

La presente prestazione è prevista **purché il veicolo non ecceda i seguenti limiti**:

- massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
- altezza massima metri 3;
- lunghezza massima metri 7;
- larghezza massima metri 2,50.

Condizioni e modalità di fruizione della presente prestazione: il conducente autorizzato deve consegnare all'incaricato della Centrale Operativa l'originale della Carta di circolazione, le chiavi del veicolo, la certificazione relativa al valore delle eventuali spese, già saldate e la copia della dichiarazione o delega del rimpatrio veicolo, compilata integralmente su apposito modulo preventivamente consegnato dall'incaricato.

L'azienda è sollevata dai costi per la custodia del veicolo in officina solo dal momento di arrivo alla Centrale Operativa della documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni per l'erogazione della prestazione con le spese, eventualmente presenti, già saldate.

ACI non risponde dell'eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e dei bagagli lasciati sul veicolo, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del veicolo ed eventuali altri oggetti trasportati; inoltre, rimangono a carico dell'azienda associata le eventuali spese di pedaggi autostradali (incluso il Telepass) addebitati durante il trasporto del veicolo.

Nell'ambito dello stesso evento, l'azienda associata/conducente autorizzato può usufruire, oltre che della presente prestazione o dell'indennizzo di € 400,00, esclusivamente del "Servizio taxi" (art. 4.6) e del "Rientro o proseguimento del viaggio" (art. 4.4).

Limitatamente al caso in cui utilizzi la presente prestazione per ritrovamento del veicolo a seguito di furto, l'azienda associata/conducente autorizzato può anche ottenere la prestazione "Auto sostitutiva per 30 gg." (art. 4.2).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 4.4 > Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, in caso di **furto** o qualora il veicolo immobilizzato **non risulti riparabile in giornata**, l'azienda associata/conducente autorizzato può contattare la Centrale Operativa, che provvederà a mettere a sua disposizione l'equivalente di un **biglietto** ferroviario di prima classe e/o di un traghetto o, se il viaggio supera le 6 ore, di un biglietto aereo (classe turistica) per consentire al conducente autorizzato di:

- recarsi dal luogo di fermo del veicolo alla **località dichiarata come sede sociale dell'azienda o alla destinazione prevista del viaggio** (fino a un massimale complessivo di **€ 520,00**);



Automobile Club d'Italia

- effettuare il **tragitto inverso** e raggiungere la località di fermo per il **recupero del veicolo riparato** (fino a un massimale complessivo di **€ 520,00**).

Nell'ambito dello stesso evento, l'azienda associata/conducente autorizzato può usufruire, oltre che della presente prestazione, anche del "Servizio taxi" (art. 4.7) e, limitatamente al "Rientro o proseguimento viaggio", anche del "Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo" (art. 4.3).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "**Condizioni Generali di Assicurazione**".

ARTICOLO 4.5 > Sistemazione in albergo

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, in caso di **furto** o qualora il veicolo immobilizzato **non risulti riparabile in giornata**, l'azienda associata/conducente autorizzato può contattare la Centrale Operativa, che provvederà alla sistemazione del conducente autorizzato stesso in un albergo del luogo ove si è verificato l'evento.

Nell'ambito dello stesso evento, per la presente prestazione, l'azienda associata/conducente autorizzato può usufruire anche del "Servizio taxi" (art. 4.6) e della prestazione "Auto sostitutiva" (art. 4.2), limitatamente ai casi previsti.

ACI sostiene i costi relativi alla prestazione fino a un **massimale di € 150,00** (per le sole spese di pernottamento e prima colazione).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "**Condizioni Generali di Assicurazione**".

ARTICOLO 4.6 > Servizio taxi

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, l'azienda associata/conducente autorizzato può contattare la Centrale Operativa, che provvederà, **in connessione** con l'erogazione di una fra le seguenti prestazioni: "Auto sostitutiva" (art. 4.2), "Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo" (art. 4.3), "Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato" (art. 4.4), "Sistemazione in albergo" (art. 4.5), a disporre il trasporto del conducente autorizzato stesso mediante taxi.

ACI sostiene i costi relativi alla prestazione fino a un **massimale complessivo di € 95,00** per uno dei seguenti tragitti (ad esclusione della viabilità autostradale):

- **dall'officina ACI** (o dalla concessionaria auto o dall'officina di destinazione del veicolo scelta dal conducente autorizzato) fino all'albergo oppure alla stazione (ferroviaria, aeroportuale o marittima) o al centro di noleggio;
- **dal luogo di fermo del veicolo** all'officina ACI (o alla concessionaria auto o all'officina di destinazione del veicolo scelta dal conducente autorizzato), nei casi in cui sia intervenuto un mezzo di soccorso ACI (o altro mezzo di soccorso all'estero) e lo stesso non sia stato in condizione - per ragioni tecniche - di trasportare passeggeri;
- **dal luogo di fermo del veicolo** fino alla sede dell'azienda associata purché nell'ambito della stessa provincia ove questa ha sede; tale prestazione si applica limitatamente al caso in cui l'auto sostitutiva venga fornita nella provincia dichiarata all'atto dell'associazione il giorno successivo all'evento.

La Centrale Operativa può inviare direttamente il taxi o **autorizzare il rimborso** del costo dello stesso fino al limite previsto.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "**Condizioni Generali di Assicurazione**".

ARTICOLO 4.7 > Spedizione pezzi di ricambio all'estero

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, qualora nel luogo del fermo del veicolo **non siano reperibili** i pezzi di ricambio necessari a rimettere lo stesso in condizione di marcia nel tempo più breve possibile, l'azienda associata/conducente autorizzato può contattare la Centrale Operativa, che provvederà all'**acquisto** e alla **spedizione degli stessi**.

ACI sostiene le spese di reperimento e spedizione fino a un **massimale di € 260,00**, a condizione che l'azienda associata fornisca idonea garanzia all'atto dell'erogazione della prestazione. Non è garantita la fornitura di **pezzi di ricambio irreperibili** o non più in produzione.

L'azienda associata/conducente autorizzato deve comunicare all'operatore i dati tecnici relativi a: fabbrica e tipo di veicolo, numero completo di telaio, modello del motore, cilindrata, anno di fabbricazione.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "**Condizioni Generali di Assicurazione**".



Automobile Club d'Italia

ARTICOLO 5 > TUTELA LEGALE

5.1 > PRESTAZIONI INCLUSE NELL'ASSOCIAZIONE

Le garanzie riguardano la Tutela legale del Socio per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore, qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al Codice della strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della strada.
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.

Le predette garanzie sono prestate fino alla concorrenza del massimale di € 10.000,00 per 2 sinistri/anno associativo.

5.2 > DENUNCIA DI SINISTRO, FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Se il Socio richiede la Tutela Legale è tenuto a:

1. informare immediatamente SARA Assicurazioni S.p.A (si veda successivo paragrafo "Numeri utili") in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento, comunicare gli atti notificati, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. fornire le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero della tessera associativa ACI in corso di validità;
3. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

5.3 > PERDITA PUNTI PATENTE

SARA Assicurazioni S.p.A. riconoscerà inoltre al titolare che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente o dalla sua CQC, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della strada:

- ① un rimborso, per un importo massimo di € 250,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri. La presente garanzia viene prestata con il limite di un corso per anno associativo per ciascun assicurato (limite massimo di un corso complessivamente su patente e CQC) e per i soli corsi che vengano effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della decurtazione dei punti della patente;
- ② un rimborso, per un importo massimo di € 500,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Il Socio che intenda fruire delle predette prestazioni potrà rivolgersi direttamente ai riferimenti indicati al paragrafo "Numeri utili" utilizzando i moduli di denuncia ("Recupero punti patente" e "Garanzie diverse dal recupero punti patente") già predisposti e pubblicati sul sito www.aci.it

5.4 > NUMERI UTILI

SARA ASSICURAZIONI S.P.A.

Via Po n.20 – 00198 Roma

Telefono centralino: **06/847.51**

Fax per invio denunce di Sinistro: **06.847.544.0**

Email per invio denunce di sinistro: sinistri.tutela@sara.it



Automobile Club d'Italia

AVVERTENZE

INFORMATIVA IVASS

Informativa resa al socio ai sensi del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

AI SENSI DELL'ART. 1891 C.C. SONO COPERTE DA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, STIPULATA DA ACI GLOBAL SPA CON SARA ASSICURAZIONI SPA, LE PRESTAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

ASSISTENZA TECNICA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Soccorso stradale e traino all'estero<input type="checkbox"/> Auto sostitutiva<input type="checkbox"/> Rientro dell'auto o rimpatrio del veicolo<input type="checkbox"/> Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato<input type="checkbox"/> Sistemazione in albergo<input type="checkbox"/> Servizio taxi<input type="checkbox"/> Spedizione pezzi di ricambio all'estero | |
|--|--|

SONO COPERTE DA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, STIPULATA DALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CON SARA ASSICURAZIONI SPA, LA PRESTAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA:

TUTELA LEGALE

SARA Assicurazioni S.p.A. - 00198 Roma, Via Po 20 - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. del 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) si avvale:

- per l'erogazione dei servizi di assistenza della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro, 83/a, 00156 - Roma.

Le indicazioni riportate nel presente regolamento sono esplicative della natura delle prestazioni erogate da SARA Assicurazioni S.p.A., per il cui dettaglio si rinvia alle "Condizioni Generali di Assicurazione", valide e rilevanti ad ogni effetto..



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL plus
Ultimo aggiornamento 15/01/2021